PARERE MOTIVATO
n. 55 in data 24 Febbraio 2016

Oggetto: **Comune di Venezia. VPRG per la Laguna e per le Isole minori - Scheda n. 8 – Batteria Carbonera - Piano di Recupero di iniziativa privata. Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Il Comune di Venezia con nota prot. n. PG/2015/0024685 del 19.01.15 acquisita al protocollo regionale al n. 24865 del 20.01.15, ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano di Recupero di iniziativa privata – Batteria Carbonera – Scheda n. 8:

- Delibera di adozione n. 37 del 15.12.14 della Municipalità di Venezia Murano e Burano relativo al Piano di Recupero summenzionato;
- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare.

CONSIDERATO che con nota prot n. 32916 del 26.01.15 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.
Il Comune di Venezia, rispondeva a tale richiesta con nota prot. n. 0037812 del 27.01.15, acquisita al prot. reg. n. 39162 del 29.01.15, con la quale il Responsabile comunale del Procedimento attestava che non sono pervenute osservazioni.

VISTA la nota del Comune di Venezia n. PG/2015/0202892 del 08/05/2015 acquisita al prot. reg. n. 199598 del 12/05/2015, con la quale ha fatto pervenire integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot n. 209256 del 19/05/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Venezia – Politiche Ambientali
- Comune di Venezia – Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna
- Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ex ATO Laguna di Venezia
- Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
- Arpav Dipartimento di Venezia
- Azienda Ulss n. 12 Veneziana
- Veritas s.p.a.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 275059 del 03/07/2015 Sezione Coordinamento Commissioni ha inviato richiesta di integrazioni Vinca.

VISTA la nota del Comune di Venezia, prot. n. PG/2015/0428125 del 25/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 387429 del 28/09/2015, con la quale sono pervenute le integrazioni Vinca.

VISTI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Azienda Ulss n. 12 con pec prot. n. 0041212 del 18/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 252724 del 18/06/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

"

Con riferimento alla richiesta di parere sulla verifica di assoggettabilità per approvazione del V.P.R.G. per la Laguna e per le isole minori del piano in oggetto, si osserva che, in relazione ai possibili impatti ed interferenze derivanti dall'attuazione del piano in oggetto sulle diverse componenti ambientali con possibile ricaduta sulla popolazione esposta, non paiono sussistere elementi da ritenersi incompatibili o, in ogni caso, di consistenza tale da comportare un incremento significativo di rischio sanitario.

Ritenendo transitori gli impatti connessi alla fase di cantierizzazione (della durata di circa 20 mesi), e prendendo atto che il piano individua già gli obiettivi di sostenibilità e la realizzazione di misure di mitigazione/compensazione, in ogni caso, si raccomanda siano adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente con possibile ricaduta sulla salute pubblica, sia di tipo progettuale che di tipo operativo/gestionale in fase di cantiere e post operam con particolare riguardo a:

- le possibili interferenze di tipo diretto connesse alle ricadute delle polveri e degli eventuali inquinanti derivanti dalle operazioni di movimentazione terra e dei mezzi di cantiere;
- l'impatto della posa dei sottoservizi nell'ambito lagunare in relazione alla presenza della flora lagunare/marina (per la presenza di aree in concessione per l'allevamento delle vongole) sul tratto lagunare d'interesse.

Risulta in ogni caso fondamentale che siano adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto, anche nelle diverse fasi di cantiere in relazione alla possibilità di accadimento di disturbi, incidenti e sversamenti accidentali di inquinanti.

Con l'occasione, si ricorda che il presente parere non è sostitutivo di eventuali autorizzazioni sanitarie di competenza del Dipartimento di Prevenzione e non solleva i proponenti, nelle condizioni di esercizio ordinarie / straordinarie / di emergenza dal rispetto delle norme vigenti inerenti sia la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sia la tutela della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente.

- L'Arpav Dipartimento di Venezia con pec prot. n. 61489 del 18/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 253243 del 18/06/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

"

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano di Recupero scheda n. 8 Batteria Carbone in Comune di Venezia.
In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.
Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente
Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

tenuti previsti dall'Art. 71 del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.
Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Matrice Atmosfera
In generale non si evincono particolari interferenze del progetto verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.
In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa semplicemente presente che il testo definitivo potrebbe contenere una più aggiornata descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal Piano. A tal fine, si invita ad aggiornare alcune delle informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate a Murano, dal 2011 al 2014 (http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia/aria/dap-venezia-campagne-di-monitoraggio-qualita);
- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2013 (http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia).

Inquinamento acustico
L'area lagunare nella quale si trova l'isola oggetto dell'intervento è inserita in Classe I "Aree particolarmente protette" nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Venezia, pertanto, oltre alla dovuta attenzione all'influenza del rumore sui comportamenti della fauna locale di cui ampiamente si tratta nel documento, si dovrà anche tener presente che il nuovo insediamento non dovrà introdurre sorgenti di rumore tali da comportare il superamento dei limiti di inquinamento acustico previsti per la specifica classe acustica. Dovrà pertanto essere posta particolare attenzione, in sede di progetto, nella dislocazione di qualsiasi potenziale sorgente di rumore quali, ad esempio, gli impianti tecnologici a servizio delle residenze. Per questo motivo, in fase progettuale è necessario valutare preliminarmente il potenziale inquinamento acustico introdotto nell'ambiente dal nuovo insediamento. A tal fine dovrà essere prodotta la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.
E' necessario inoltre verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti abitativi previsti dal Piano con la situazione di fatto relativamente all'impatto acustico, mediante la redazione di una VPCA (Valutazione Previsionale del Clima Acustico): ciò in particolare in relazione alla relativa vicinanza (circa 500 m) dell'Aeroporto Marco Polo la cui attività potrebbe comportare un impatto non trascurabile, considerati i limiti acustici particolarmente restrittivi stabiliti dalla classificazione del Comune di Venezia (classe I).
I documenti di cui sopra devono essere redatti da un Tecnico Competente in acustica ambientale, secondo le linee guida ARPAV riportate nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008.

Inquinamento luminoso
Ciascun impianto di illuminazione esterna, pubblico o privato, deve rispettare i requisiti minimi stabiliti per gli impianti di illuminazione esterna dalla Legge Regionale n. 17 del 7 agosto 2009. Al fine di garantire il rispetto dei suddetti requisiti, la legge prevede che in fase progettuale sia redatto un apposito Progetto Illuminotecnico che soddisfi i requisiti indicati all'Art. 7 della Legge Regionale sopra citata, a meno che gli impianti di illuminazione non rientrino fra quelli indicati al comma 3 dell'articolo 7 per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice.

Campi elettromagnetici
Si ricorda che in base al DPCM 8/7/2003 e al successivo DM 29/05/08, nel caso il progetto preveda la realizzazione di nuove linee elettriche e/o cabine d trasformazione, per ciascuna di esse dovrà essere calcolata la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, la fascia di rispetto. All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo
Il Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi della componente suolo, in particolare la considerazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che verrebbero sottratte alla collettività nel momento in cui esso verrebbe eliminato e occupato da superfici impermeabili. Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:
- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale,
- ruolo fondamentale come habitat.

Risulta evidente che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, riduce in maniera definitiva alcuni importanti servizi resi dal suolo, in particolare:
- la capacità d'uso per le produzioni agricole e forestali;
- lo stoccaggio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- la regolazione del microclima;
- la regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- la ricarica delle falde e la capacità depurativa;
- la sede e regolazione dei cicli biogeochimici;
- il supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- il contributo ai valori culturali del territorio.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.
Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare orientativamente tali funzioni nonché gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.
Capacità d'uso
La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento

hanno severe limitazioni che li rendono inadatti alle coltivazioni e il loro uso è ristretto alla ricreazione, alla vita della fauna locale o a scopi estetici.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO2 sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO2 provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima (in particolare in ambiente urbano) con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 150 ai 225 mm, pari a circa 1.500-2.250 m3 a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 3.500-5500 GJ, o circa 1.000.000-1.500.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia . E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolte dai suoli.

L'intervento appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Infatti viene utilizzata per gli interventi un'area che è già occupata da edifici. Va però sottolineato come la superficie impermeabile passi da circa 550 mq a 2900 mq, mentre quella a verde passa da circa 5450 mq a 3100 mq per effetto della ricostruzione del terrapieno, che nel progetto definitivo è un edificio a tutti gli effetti.

Per tale motivo, pur esprimendo un giudizio di sintesi complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione c/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- L'Azienda Veritas con pec prot. n. 53330/2015 del 23/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 259867 del 24/06/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta

Facendo seguito a Vs. richiesta prot. 209256 del 19.05.2015, esaminati i documenti trasmessi, si ribadisce quanto espresso, per quanto di competenza, durante la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Venezia in data 20 febbraio 2014 (in allegato), ed in particolare:

- L'isola non è servita da acquedotto pubblico. Veritas è disponibile a mettere a disposizione un punto di allaccio presso l'isola di Murano, con realizzazione della condotta sublagunare di alimentazione dell'ex Batteria Carbonera a cura e spese del proprietario/realizzatore dell'intervento di urbanizzazione. Modalità e volumi di fornitura dovranno essere concordate con Veritas stessa;
- L'isola non è compresa nelle rotte dei mezzi acquei adibiti alla raccolta rifiuti. Si suggerisce la raccolta ed il trasporto dei rifiuti a cura e spese dei proprietari, da conferirsi presso i punti più vicini in terraferma, a Tessera, o presso l'isola di Murano. La proposta di gestione dei rifiuti prodotti dovrà essere concordata con Veritas;
- La gestione delle acque reflue non è di competenza del Servizio Idrico Integrato e lo scarico dovrà essere autorizzato dagli organi competenti.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0005795 del 26/06/2015 acquisita al prot. regionale n.265098 del 26/06/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto, Area infrastrutture – dipartimento territorio Sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV), autorità competente nell'ambito del procedimento in oggetto, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 209256 del 19 maggio 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 3740 del 28 maggio 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 4307 del 17 giugno 2015, con la quale la Soprintendenza belle arti e paesaggio di Venezia e laguna ha comunicato quanto segue.

"1. Caratteristiche del piano o del programma, ed influenza su altri piani o programmi o progetti
La richiesta in esame riguarda l'ex Batteria Carbonera, isola situata nella laguna nord di Venezia, non lontana dall'isola di Murano e dall'aeroporto.

Originariamente a destinazione militare, il complesso, in passato destinato a residenza di villeggiatura, ora versa in stato di abbandono e risulta disabitato. Il presente piano di iniziativa privata si propone il recupero delle parti edificate e delle aree scoperte, intervenendo anche sui marginamenti e gli approdi, confermando la destinazione residenziale. L'area e' tutelata ai sensi dell'art. 136, lettera a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in virtù del D.M. 1 agosto 1985, Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana; non sono presenti beni culturali tutelati ai sensi della parte II del predetto decreto. L'isola è inoltre ricompresa nell'ambito della "V.P.R.G. Per la Laguna e per le isole minori", in adeguamento al P.A.L.A.V., approvata con delibera di G.R.V. n. 2555 del 2.10.2010. Essendo un'isola della laguna veneziana, l'area inoltre è normata dai seguenti strumenti di piano: PTRC, adottato con delibera n. 372 di G.R.V. del 17.02.2009; P.T.C.P. adottato con delibera n. 104 del C.P.V. Del 5.12.2008. L'isola inoltre rientra nell'ambito SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", e nell'ambito ZPS IT3250046, inseriti nella rete "Natura 2000". Il piano paesaggistico della Regione Veneto è in fase di elaborazione e non si dispone, allo stato attuale, di particolari previsioni di tutela sull'area in questione.

2. Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati

In quanto relativo ad un'isola soggetta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e considerata l'estensione dell'intervento, il piano di recupero è stato oggetto di un'istanza di parere presso questa Soprintendenza, dove gli elaborati sono pervenuti in data 9.09.2013, assunti agli atti dell'Ufficio con prot. n. 11.09.2013. In data 15.11.2013, con nota prot. n. 16176, questa Soprintendenza ha espresso la propria "Valutazione di fattibilità dell'intervento", con prescrizioni, precisando che il previsto parere verrà formalmente reso nell'ambito delle procedure previste dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (allegato 1).

L'intervento nel suo complesso è stato valutato generalmente assentibile, tenuto conto delle istanze di tutela paesaggistica dei luoghi e degli obbiettivi di recupero generale del complesso. Tuttavia tale giudizio positivo è vincolato al rispetto di alcune prescrizioni, che hanno inteso definire degli indirizzi per il miglioramento della proposta progettuale, con particolare riguardo al rilievo e all'analisi di dettaglio della componente arborea esistente, alla più dettagliata definizione della progettata sistemazione degli spazi aperti, ad alcuni aspetti del linguaggio morfologico e architettonico dell'edificio individuato con il n. 3, parte caratterizzante del contesto tutelato. Infine nella predetta nota di questa Soprintendenza la soluzione di massima proposta è stata complessivamente valutata positivamente, pur restando in attesa della presentazione di elaborati progettuali di dettaglio, in fase esecutiva, per un più approfondito esame dei nuovi volumi, del sistema degli approdi, delle caratteristiche di dettaglio dei nuovi serramenti e in generale degli affinamenti del linguaggio architettonico del progetto che interagiscono essenzialmente con i caratteri del contesto paesaggistico tutelato.Ciò premesso, valutate nello specifico le conclusioni del Rapporto Ambientale Preliminare, cap. 7-8, non si ritiene necessario l'assoggettamento del Piano alla procedura di valutazione strategica ambientale.Una più approfondita valutazione della compatibilità delle trasformazioni paesaggistiche proposte rispetto al valore dell'area tutelata potrà essere svolta in fase di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004".

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 4307 del 17 giugno 2015 della Soprintendenza belle arti e paesaggio di Venezia e laguna, ritiene con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0006404 del 06/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 277949 del 06/07/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto, Area infrastrutture – dipartimento territorio Sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV), autorità competente nell'ambito del procedimento in oggetto, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 209256 del 19 maggio 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 3740 del 28 maggio 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 7342 del 12 giugno 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue.

" [...] *L'area è tutelata ai sensi del DLgs 42/2004, art. 142, comma 1, lett. m); non vi sono provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II dello stesso Codice riguardo strutture e/o reperti archeologici; tuttavia, considerata la natura dei luoghi e l'evoluzione storica delle attività antropiche sull'isola e nel comparto geografico della laguna settentrionale, si ritiene l'area a rischio archeologico. Alla luce di quanto sopra*

esposto, questo Ufficio ritiene che il progetto debba essere sottoposto a procedura di VAS. Resta inteso che tutte le attività progettuali previste, che prevedano manomissione del suolo, delle sponde o dei fondali esistenti, dovranno essere preliminarmente valutate da questo Ufficio per le osservazioni di competenza ai fini della tutela archeologica".

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 7342 del 12 giugno 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, ritiene con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 149/2015 in data 15.10.2015 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VIncA-NUVV):
"VISTA la documentazione pervenuta;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. Davide Scarpa e dal dott. Alberto Azzolina, acquisita al prot. reg. con n. 387429 del 28/09/2015;
PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 conseguenti all'intervento in oggetto e nel particolare:

- del ripristino del terrapieno, secondo la perimetrazione e la sezione trasversale riportate nel rilievo del Ministero della Guerra Austriaco del 1900; altezza massima del terrapieno m. 4,30, calcolata rispetto alla quota altimetrica attuale di m. 1,70 s.l.m.; all'interno del terrapieno sono ricavati vani abitabili destinati ad ospitare attrezzature di servizio alla residenza, al giardino e per il tempo libero, con una grande flessibilità d'uso; la superficie prevista è di 1.414 mq, per un volume di 4.242 mc; le aperture per l'aereazione e la illuminazione saranno costituite da grandi superfici vetrate e opportunamente schermate, rivolte esclusivamente verso l'interno del terrapieno, come previsto dalla Variante al PRG per la Laguna e le Isole minori; destinazioni d'uso previste all'interno del terrapieno: residenza e servizi alla residenza;
- della demolizione dei fabbricati 1, 5, 6, 7, per un volume di 417 mc.;
- del ripristino, di pari volume in ampliamento dell'edificio n. 3, come previsto nella Scheda 8 della variante;
- del recupero e la ristrutturazione dei fabbricati 2 e 4, per un volumetria pari a quella esistente, e una Slp rispettivamente di 78mq e di 200mq, con destinazione a residenza;
- del recupero e la ristrutturazione del fabbricato 3 per una volumetria di 2.164 mc, compresi 417 mc di ripristino, con destinazione a residenza;
- del ripristino della piscina e della darsena;
- della ricostituzione del giardino dell'isola e dei percorsi pergolati a connettere le abitazioni con la piscina, la darsena e gli approdi; ovunque possibile saranno mantenute le essenze di pregio proprie dell'ambiente lagunare, provvedendo altrimenti a espianto e

ripiantumazione;
- della realizzazione di vani tecnici interrati per gli impianti, da localizzarsi opportunamente (fosse e depuratore per l'impianto fognario; recupero e trattamento delle acque; energia, produzione acqua calda e fredda, condizionamento);

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;
RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
PRESO ATTO e VERIFICATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000: IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", IT3250046 "Laguna di Venezia";
PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto alle seguenti alterazioni (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti", "C03.01 - Produzione - utilizzo di energia geotermica", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "D03.02.02 - Rotte e canali per navi da trasporto passeggeri, da crociera e traghetti (inclusa l'alta velocità)", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "J02.06.02 - Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento idrico pubblico", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
PRESO ATTO che, per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi, il dominio spaziale e temporale risulta in parte non misurabile;
PRESO ATTO e VERIFICATO che lo studio per la valutazione di incidenza ho proposto la variazione della cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 3919/2007, in ragione del fatto che l'analisi di maggior dettaglio evidenzia che l'insediamento esistente nell'isola lagunare era parzialmente cartografato all'interno dell'habitat 1150* - Lagune costiere, ossia che ai sensi della "Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i." prot. reg. n. 250930 del 08/05/2009:
- l'analisi di maggior dettaglio rispetto alle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. del 17 aprile 2007, n. 1066 permette di distinguere, confermare o rettificare in maniera più accurata le tipologie degli habitat;
- la cartografia approvata dalla Giunta Regionale non è congruente con le tipologie riscontrate sul campo e si può ipotizzare una imprecisione della cartografia approvata

CONSIDERATO che tale cartografia è congruente con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007;
PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presente all'interno dell'area di analisi il seguente habitat di interesse comunitario: 1150* - Lagune costiere;
PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto all'interno dell'area di analisi le seguenti specie: *Petromyzon marinus, Tadorna tadorna, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmaeus, Egretta garzetta, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Columba palumbus, Apus apus, Jynx torquilla, Dendrocopos major, Asio otus, Pica pica, Hirundo rustica, Sylvia atricapilla, Hippolais polyglotta, Turdus merula, Muscicapa striata, Luscinia megarhynchos, Serinus serinus, Carduelis chloris*;
PRESO ATTO che, nello studio esaminato, gli effetti nei confronti di habitat e specie di interesse comunitario sono valutati come non significativi;
PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a

carico delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;
RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;
RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;
CONSIDERATO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);
RITENUTO che a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive da parte del personale qualificato, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro un anno dalla conclusione dei lavori (per gli aspetti legati alla realizzazione degli interventi previsti);
RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;
RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: per la fase di cantiere "B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti", "C03.01 - Produzione - utilizzo di energia geotermica", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "D03.02.02 - Rotte e canali per navi da trasporto passeggeri, da crociera e traghetti (inclusa l'alta velocità)", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "J02.06.02 - Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento idrico pubblico", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento

delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

2. di provvedere per le aree a verde all'impianto di specie autoctone e di origine certificata coerenti con gli ecosistemi localmente presenti;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
5. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, entro un anno dalla conclusione dei lavori;
6. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Davide Scarpa e del dott. Alberto Azzolina, i quali dichiarano che "La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

ESPRIME

un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il V.P.R.G. per la Laguna e le Isole Minori - Scheda n. 8 - Batteria Carbonera - Piano di Recupero di Iniziativa Privata", nel Comune di Venezia (VE).

CONSIDERATO che La Commissione Regionale VAS con voto n. 157 del 25 novembre 2015 ha ritenuto che il Rapporto Ambientale Preliminare debba essere integrato per la parte inerente al sistema delle infrastrutture ed all'accessibilità all'isola, ai fini di una corretta valutazione dell'intervento proposto. Il Rapporto Ambientale Preliminare così integrato al fine di effettuare un

supplemento di istruttoria per la specifica valutazione delle azioni e degli effetti derivanti dal sistema delle infrastrutture e dell'accessibilità all'isola.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia con nota prot. n. PG/2016/0066082 del 09/02/2016 acquisita al prot. regionale n. 53680 del 11/02/2016, con la quale ha fatto pervenire le seguenti integrazioni:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Relazioni impiantistiche;
- Supporto informatico;
- Rapporto Ambientale Preliminare e firma dello studio ALIA ss.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP integrato in data 11.02.16 e della Valutazione di Incidenza Ambientale,

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV , in data 24 febbraio 2016, da cui risulta che:
la valutazione del Rapporto Ambientale Preliminare si concentrava principalmente sugli interventi di recupero relativi agli edifici esistenti, demandando la valutazione del sistema delle infrastrutture a servizio dell'isola, quali: acquedotto, raccolta rifiuti, gestione delle acque reflue, accesso acqueo all'isola comprensivo della darsena di attracco, ad apposita valutazione nella fase di progetto.
Considerato che il sistema infrastrutturale e di accesso risulta indispensabile per la funzione residenziale dell'isola, la Commissione in data 25 novembre 2015 con voto n. 157/2015 aveva richiesto un integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare per una specifica valutazione degli elementi sopra richiamati.
Prendendo atto di quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare integrato trasmesso dal Comune di Venezia in data 11 febbraio 2016, che prende in considerazione gli aspetti evidenziati dalla Commissione in data 25.11.15, precedentemente riportati.
Alla luce di quanto su esposto, questa Sezione, esaminati gli atti integrativi, ritiene che la VPRG del Piano di Recupero di iniziativa privata – Batteria Carbonera – Scheda n. 8, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, fatto salvo quanto prescritto nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.
Dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP integrato in data 10.02.16, nonché le prescrizioni VIncA sopra riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante parziale al PRG per la Laguna e per le Isole minori - Scheda n. 8 – Batteria Carbonera - Piano di Recupero di iniziativa privata nel Comune di Venezia in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, viste le integrazioni pervenute dal Comune di Venezia in data 11.02.16, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste

dal RAP come integrato in data 11.02.16;

- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra specificatamente riportati: Aulss n. 12 Veneziana, ARPAV – dipartimento di Venezia, Azienda Veritas e del Segretariato Regionale per il Veneto (Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Venezia e Soprintendenza Archeologica):
- venga recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 14 pagine.